



# COMUNE DI CANALE MONTERANO

(Provincia di Roma)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 29-04-2016

**Oggetto: REGOLAMENTO IUC - MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10:15, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo comunale in sessione D'urgenza.

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano:

<b>STEFANI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>GUASTINI MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>Argento Maria - Rina</b>	<b>P</b>	<b>Ruggeri Patrizia</b>	<b>P</b>
<b>MONARCA MARCO</b>	<b>P</b>	<b>D'Aiuto Eugenio - Paolo</b>	<b>P</b>
<b>GIOVARELLI MARIANO</b>	<b>P</b>	<b>CIFERRI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>CODA MARCO</b>	<b>P</b>	<b>Mascia Antonio - Paolo</b>	<b>A</b>
<b>MARANI GIANCARLO</b>	<b>P</b>	<b>BETTARELLI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>MOSTI SERENA</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor STEFANI ANGELO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Trojsi Francesca

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicazione alla Prefettura	N		

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco.

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, relativo alla potestà regolamentate generale delle Province e dei Comuni;

**Visto** l'art. 42 comma 2 lettera b relativo alle attribuzioni dei consigli comunali;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 21/05/2014, di approvazione del regolamento I.U.C.;

**Considerato** che la L. 208/2015 ha apportato modifiche sostanziali da inserire nel regolamento IUC;

**Visto** l'articolo 2 del vigente Regolamento IUC che cita:

*L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.*

**Visto** l'articolo 8 comma 1 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Sono soggetti passivi dell'imposta:*

- *il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili;*
- *il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili;*
- *il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;*
- *il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;*
- *il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.*

**Visto** l'articolo 10 comma 3 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.*

**Visto** l'articolo 11 del vigente Regolamento IUC che cita:

*1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*

*a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;*

*b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per l'inagibilità o inabitabilità, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.*

**Visto** l'articolo 14 comma 2 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Sono altresì equiparati all'abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti per motivo di lavoro.*

**Visto** l'articolo 20 comma 2 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 10/05/2005.*

**Visto** l'articolo 32 comma 4 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 53. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in **un numero pari a 3**, salvo diversa dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. Tale documentazione non produrrà effetti retroattivi, ma sarà attiva dal giorno del ricevimento della dichiarazione al protocollo dell'Ente. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.*

**Visto** l'articolo 34 comma 2 del vigente Regolamento IUC che cita:

*L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.*

**Visto** l'articolo 38 comma 2 del vigente Regolamento IUC che cita:

*La tariffa del tributo per i locali comunali dati in gestione ad associazioni o enti no profit è ridotta del 100%, e sarà finanziata con fondi di bilancio.*

**Visto** l'articolo 41 comma 9 del vigente Regolamento IUC che cita:

*La tariffa giornaliera dovuta dalle associazioni locali e enti no profit per manifestazioni e sagre è ridotta del 100% e viene finanziata con fondi di bilancio. Tale agevolazione verrà riconosciuta solo se verrà effettuata correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti. Il riconoscimento dell'avvenuta differenziazione dei rifiuti deve essere attestato in forma scritta dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti entro 10 giorni dall'avvenuta manifestazione. In caso di riscontro negativo, la tariffa verrà applicata interamente non verrà finanziata.*

**Visto** l'articolo 46 comma 1 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.*

**Visto** l'articolo 54 comma 4 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.*

**Visto** l'articolo 54 comma 6 del vigente Regolamento IUC che cita:

*La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi dell'evento il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*

**Visto** l'articolo 54 comma 7 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.*

**Visto** l'articolo 55 comma 4 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*

**Visto** l'articolo 57 comma 5 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento.*

**Visto** l'articolo 58 del vigente Regolamento IUC che cita:

1. *In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.*

2. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 57, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.*

3. *Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.*

**Visto** l'articolo 59 del vigente Regolamento IUC che cita:

*Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.*

**ACQUISITI** favorevolmente i pareri ex art. 49 del D.lgs 267/2000;

**CON** n. 7 voti favorevoli e n. 4 contrari (D'Aiuto, Ciferri, Marani e Bettarelli) legalmente e validamente resi:

## D E L I B E R A

- Di modificare l'articolo 2 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*
  
- Di modificare l'articolo 8 comma 2 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*1. Sono soggetti passivi dell'imposta:*

  - *il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;*
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;*
  - *il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;*
  - *il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;*
  - *il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.*
  
- Di modificare l'articolo 10 comma 3 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*Il Comune, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.*
  
- Di modificare l'articolo 11 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*

  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;*
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per l'inagibilità o inabitabilità, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.*

*c. per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo*

*grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a). Inoltre, devono essere presenti tutti i seguenti requisiti:*

- il contratto deve essere registrato;*
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;*
- il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- Il comodante non deve possedere ulteriori abitazioni o porzioni di abitazione nello Stato Italiano.*

*1. La base è imponibile è ridotta del 75% per cento:*

*a. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, come dall'art. 6bis dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

- Di modificare l'articolo 14 comma 2 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

- Di modificare l'articolo 20 comma 2 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29 Aprile 2016.*

- Di modificare l'articolo 32 comma 4 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 53 e comunque non inferiore a 1 occupante. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito e calcolato in **un numero pari a 3**, salvo diversa dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. Tale documentazione non produrrà effetti retroattivi, ma sarà attiva dal giorno del ricevimento della dichiarazione al protocollo dell'Ente. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.*

- Di modificare l'articolo 34 comma 2 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento.*

- Di modificare l'articolo 38 comma 2 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:  
*La tariffa del tributo per i locali comunali dati in gestione ad associazioni o enti no profit sarà finanziata con fondi di bilancio.*
  
- Di modificare l'articolo 41 comma 9 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:  
*La tariffa giornaliera dovuta dalle associazioni locali e enti no profit per manifestazioni e sagre viene finanziata con fondi di bilancio. Tale agevolazione verrà riconosciuta solo se verrà effettuata correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti. Il riconoscimento dell'avvenuta differenziazione dei rifiuti deve essere attestato in forma scritta dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti entro 10 giorni dall'avvenuta manifestazione. In caso di riscontro negativo, la tariffa non verrà finanziata.*
  
- Di modificare l'articolo 46 comma 1 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:  
*Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU. A partire dal 01/01/2016 fanno eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 eA/9»;*
  
- Di modificare l'articolo 54 comma 4 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:  
*Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificate le modificazioni.*
  
- Di modificare l'articolo 54 comma 6 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:  
*La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 20 giorni dal verificarsi dell'evento il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
  
- Di modificare l'articolo 54 comma 7 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso.*

- Di modificare l'articolo 55 comma 4 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:  
*Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*
- Di modificare l'articolo 57 comma 5 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:  
*Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o versamento diretto presso il Tesoriere o con conto corrente postale.*
- Di modificare l'articolo 58 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:

*Ai sensi del D. Lgs 158/2015 articolo 15 lettera o), con il quale si sono apportate le modifiche al D. LGS 471/1997, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. **Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla metà (15%).** Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun giorno di ritardo.*

- Di modificare l'articolo 59 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, come segue:  
*Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs 546/1992 modificato dal D.Lgs. 156/2015 viene introdotto l'istituto della mediazione e reclamo.*  
*Detto istituto è ammesso per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine dei 90 giorni. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.*



*Massimo 8 rate trimestrali di pari importo ovvero massimo 16 se l'importo supera i 50.000,00 euro Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 (90 giorni), fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Con deliberazione della Giunta comunale viene individuato una struttura diversa e autonoma rispetto a quello che ha emesso avviso di accertamento, incaricando un funzionario della struttura comunale al di fuori dell'ufficio tributi denominato Mediatore.*

Inoltre

### **DELIBERA**

- Di integrare l'articolo 15 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, con il comma 6 come segue:  
*A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*
- Di integrare l'articolo 38 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, con il comma 2 come segue:  
*Ai sensi dell'articolo 9bis comma 2 del Decreto Legge 47/2014 a far data dal 1 gennaio 2015 è riconosciuta una riduzione di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unita immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato*
- Di integrare il Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, con l'articolo 41bis come segue:  
*Qualora l'utente abbia conferito presso l'isola ecologica comunale una quantità superiore a quella prevista nella tabella di cui all'articolo 7 comma 6 del vigente Regolamento comunale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, effettuato il riscontro e applicando i parametri dell'articolo 8 comma 9 del vigente Regolamento di gestione dell'Isola Ecologica, l'Ente Comunale fatturerà nell'esercizio finanziario successivo l'importo comprensivo di IVA del costo sostenuto per lo smaltimento dei rifiuti in eccedenza.*
- Di integrare il Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 21/05/2014, con l'articolo 58bis come segue:  
*Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 156/2015 il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla concreta applicazione di un tributo.  
L'Amministrazione risponde entro 60 giorni se trattasi di chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni, o 120 giorni in tutti gli altri casi.*

*La risposta scritta e motivata vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro i termini previsti, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata.*

*Eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.*

*Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata, mediante atti pubblicati.*

*La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini prescrizionali.*

*Se l'istanza di interpello verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, l'istanza è inammissibile.*

*Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.*

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 contrari (D'Aiuto, Ciferri, Marani e Bettarelli) legalmente e validamente resi:

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 IV comma del D. Lgs. 267/2000.

**PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267**

**PARERE:** Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su deliberazione dell'organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato  
F.to MARANI ANGELO

**PARERE:** Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la presente deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
F.to Montironi Livia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to STEFANI ANGELO

Il Segretario Comunale  
F.to Trojsi Francesca


---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,  
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 380 dell'Albo Pretorio web comunale e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 20-05-2016 al 04-06-2016.

Dalla Residenza comunale, li 20-05-2016




**Il Messo Pubblicatore**  
F.to Marani Patrizia

---

Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

CANALE MONTERANO, li \_\_\_\_\_




**Il Segretario Comunale**  
F.to Trojsi Francesca

---

### **ESECUTIVITÀ**

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

- ai sensi del 3° comma, in data \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno di pubblicazione:
- ai sensi del 4° comma, in data \_\_\_\_\_ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.




**Il Segretario Comunale**  
F.to Trojsi Francesca

---

*Per copia conforme all'originale per uso amministrativo*

*Dal Municipio li \_\_\_\_\_*



**Il Segretario Comunale**  
Trojsi Francesca